Comune
di Molinella
Città Metropolitana di Bologna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Anno 2023 n° 816 data 11/12/2023

OGGETTO:
ART. 79 CCNL 16.11.2022 - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - ANNO 2023

AREA:
SERVIZI AFFARI GENERALI

SERVIZIO:
RISORSE UMANE

Oggetto:
ART. 79 CCNL 16.11.2022 - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - ANNO 2023

IL DIRIGENTE AREA 1^ SERVIZI AFFARI GENERALI

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 29/12/2022 relativa a: "Approvazione D.U.P. 2023/2025 e approvazione Bilancio di previsione per gli esercizi 2023/2025";

Considerato che, in relazione al disposto dell'art. 169, D.Lgs. 267/2000, la Giunta Comunale con deliberazione n. 219 in data 29/12/2022 ha individuato i capitoli di bilancio affidati alla gestione dei settori per gli anni 2023-2025, per gli effetti di cui agli articoli 183 e 185 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

Richiamato il decreto sindacale prot. n. 10460/2023 relativo a conferimento d'incarico alla dott.ssa Alessia Triolo per le funzioni di Responsabile dell'Area 1^ Servizi Affari Generali;

Premesso che:

- il d.lgs. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Ccnl Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

Richiamato l'art. 79, comma 7 del Ccnl 2019/2021 che dispone "*Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del Ccnl del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo"*;

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato Ccnl 2019/2021 e risultano suddivise in:

A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziate, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziate e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

Dato atto che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
 - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Ccnl 21 maggio 2018;

- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-*bis*: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

Dato atto altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:
- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del Ccnl 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Dato atto che il comma 3 prevede che "*In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del Ccnl.*"

Richiamato il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che "*Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita*"

Riscontrato che l'Amministrazione ha scelto di avvalersi della possibilità di cui all'art. 79, comma 5, ultimo periodo, Ccnl 2019/2021, applicando gli incrementi di cui all'art 79, comma 1, lett b) e comma 3 nel fondo 2022, relativamente alla quota di competenza anno 2021;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l'art. 7 comma 4 del CCNL 16/11/2022 che elenca in maniera dettagliata, tassativa ed esclusiva, le materie oggetto di contrattazione decentrata ed in particolare la lett. a), la quale dispone che "sono oggetto di contrattazione decentrata i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 80, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo";

Preso atto, pertanto, che la costituzione del fondo delle risorse decentrate:
- costituisce materia di competenza dell'Ente e si configura come atto gestionale preliminare alla trattativa sulla ripartizione del Fondo stesso;
- in quanto atto gestionale, è di competenza del Responsabile della gestione del personale, tranne che per la parte discrezionale riconducibile a quanto previsto dall'art. 79, commi 2 e 3, di competenza della Giunta Comunale;

Vista **la delibera di Giunta Comunale n. 186 del 07/12/2023 ad oggetto "ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023 E DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA", con la quale si dà mandato al Responsabile competente in materia di personale di costituire il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, nel rispetto del limite di cui all'art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 come ridefinito dall'art. 1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;**

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:
- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*";

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

Richiamati:
- l'art 11 del d.lgs. 135/2018: "*In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
 a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
 b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."
- l'art 79, comma 6 del Ccnl 2019/2021: "*La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata*

qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";

Rilevato, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziali p.e.o.);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-*bis,* del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091, della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;
- art 79, comma 3 – incremento del fondo nonché del *budget* delle posizioni organizzative, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Vista la determinazione Servizio Risorse Umane n.102 del 07/02/2023 di quantificazione provvisoria del Fondo per la contrattazione integrativa anno 2023;
Preso atto che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione per personale trasferito ad A.S.P.Pianura Est, ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/12/2022, pari ad € 54.094,00;

Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *"il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";*

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue: *«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;*

Rilevato che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n.134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di

riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*;

Verificato, a consuntivo, il numero dei cedolini sulla base dei dati occupazionali effettivamente registrati alla data del 31/12/2023, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 dell'1 settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021 ;

Verificato che non è possibile adeguare in aumento il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito in legge 58/2019, che pertanto il limite 2016 rimane determinato in *€ 224.671,00,* come da prospetto a seguire:

LIMITE 2016	**224.671,00**	*dato consolidato / voci rilevanti*		
fondo 2018	281.634,00	*dato consolidato / voci rilevanti*		
budget p.o. 2018	80.697,00	*stanziamento*		
totale 2018	362.331,00			
n. dipendenti 31/12/2018	83	*aventi diritto trattamento accessorio*		
QMP	4.365,43	*da applicare a nuove unità assunte*		
NUMERO CEDOLINI EMESSI	unità		% p.t.	valore
A TEMPO PIENO	900		*	947,00
A P.T. 66.67%	12		66,67	8,00
A P.T. 79,17% p.t.ciclico 9,5/12 mesi	12		79,17	9,50
A P.T. 77,78%	12		77,78	9,33
A P.T. 83,33%	12		83,33	10,00
TOTALE CEDOLINI / UNITA' *(diviso 12 mensilità)*				**81,99**
? (differenziale dotazione)	**- 1,014**			
ADEGUAMENTO	**-4.425,82**			
LIMITE 2016 ADEGUATO	**224.671,00**			

Dato atto che le risorse 2023 (dipendenti + EQ) assoggettate al limite 2016 è pari a €. 332.755,88 e pertanto va operata una decurtazione "tecnica" per superamento limite 2016 pari a €. 27.388,43;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, il totale accessorio ex art. 79 comma 6 CCNL 16/11/2022 è pari a €. 305.367,45;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto Allegato A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

- Art. 79, comma 1:
 - **lettera a):**
 - importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, Ccnl 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € 278.765,00
 - risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € 8.653,00;

- lett. b): differenziali posizioni economiche da Ccnl 2016/2018, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 2.869,00
- lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità € 6.961,00;

- **lettera b)**: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di € 8.112,00;
- **lettera c)**: incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale, € 4.149,96;
- **lettera d):** differenziali posizioni economiche da Ccnl 2019/2021, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio al 01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 per € 4.407,65;

- art. 79 comma 1-*bis* differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3 e B1 e tra D3 e D1 pari ad € 19.613,50;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023, parte stabile, ammonta ad € 279.437,11;

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art. 79:

- comma 2, lettera a):
 - art. 67, comma 3, lett. c), Ccnl 21/05/2018: specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:
 - incentivi ISTAT: € 1.836,00
 - Incentivi IMU TARI: € 15.000,00
 - art. 67, comma 3, lett. d), Ccnl 21/05/2018: importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente : € 277,47

Rilevato che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con deliberazione della G.C. n. 186/2023, ad oggetto "*Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2023*", di seguito specificati:

- art. 79, comma 2, lett. c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, con riferimento specifico alle risorse di cui all'art 98, comma 1 (proventi art. 208 del Codice della Strada, d.lgs. 285/1992) - € 16.000,00;
- quota *una tantum* ex art. 79, comma 1 lettera b) (Euro 84,50 *pro capite*), di competenza dell'anno 2022, pari a €. 8.112,00;
- art. 79, comma 3, quota dello 0,22% del monte salari dell'anno 2018 da ripartire tra il Fondo del personale dipendente e il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, proporzionalmente agli importi destinati ai medesimi fondi nell'anno 2021, è pari ad € 4.778,70 , destinato a favore del Fondo e €. 1.001,68 a favore del fondo EQ;

Considerato altresì, che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le seguenti voci:

- risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario - € 6.310,49 di cui all'art. 79 comma 2, lettera d);

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 - parte variabile - ammonta ad € 52.314,66;

Rilevato che il fondo così costituito non consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 come dimostrato nel prospetto a seguire e di conseguenza si dovrà procedere alla decurtazione di €27.388,45;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € 304.363,34, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2023", Allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che i contenuti del presente atto sono stati preventivamente trasmessi alle OO.SS e RSU in data 7 dicembre 2023;
Dato atto che, a conclusione del processo di contrattazione tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale, in data 7 dicembre 2023, è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo integrativo di destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2023-2025;

Considerato che in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-*bis*, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 147 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) **Di dare atto** che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) **Di dare atto** che non è possibile adeguare in aumento il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito in legge 58/2019, che pertanto rimane determinato in *€ 224.671,00* ;
3) **Di procedere** alla decurtazione tecnica di € 27.388,43 al fine di garantire il rispetto dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
4) **Di dare atto** che il totale accessorio ex art. 79 comma 6 CCNL 16/11/2022 è pari a €. 305.367,45;

5) **Di costituire,** ai sensi dell'art 79 del CCNL Comparto Funzioni locali del 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, come da Allegato A) alla presente Determinazione, per un importo complessivo di € 304.363,34, oltre oneri e IRAP a carico Ente;
6) **Di attestare** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023 afferenti la spesa del personale;
7) **Di dare atto** che la spesa derivante per il finanziamento del fondo anno 2022 è stata impegnata, in via provvisoria in attesa di definizione, con la citata Determinazione Dirigenziale n. 102/2023;
8) **Di integrare** l'impegno n. 39/2023 assunto con determina 102/2023 per euro 3.818,04 per **retribuzioni** Missione 1 - Programma 10- **Capitolo 1424 "trattamento accessorio contrattazione decentrata"** Macroaggregato 01.10-1.01.01.01.000;
9) **Di integrare** l'impegno n. 40/2023 assunto con determina 102/2023 per euro 6.000,00 per **oneri previdenziali** a carico di Missione 1 - Programma 10- **Capitolo 91424 "Oneri previdenziali assistenziali a carico Comune salario accessorio**" Macroaggregato 1.10-1.01.02.01.000;
10) **Di integrare** l'impegno n. 41/2023 assunto con determina 102/2023 per euro 3.750,00 per **IRAP** a carico di Missione 1 - Programma 10 **Capitolo 81424 "IRAP su salario accessorio"** Macroaggregato 1.10-1.02.01.01.001;
11) **Di impegnare** le risorse destinate a finanziamento per le risorse variabili 2023, per la produttività anno 2023, come di seguito indicate:
 - per **retribuzioni** €. 31.927,34 Missione 1 - Programma 10- **Capitolo 1415 "Trattamento accessorio contrattazione decentrata parte variabile**" Macroaggregato 1.10-1.01.01.01.000**;**
 - per **oneri previdenziali** €. 8.000,00 a carico di Missione 1 - Programma 10- **Capitolo 91424 "Oneri previdenziali assistenziali a carico Comune salario accessorio**" Macroaggregato 1.10-1.01.02.01.000;
 - per **IRAP** €. 2.700,00 a carico di Missione 1 - Programma 10 **Capitolo 81424 "IRAP su salario accessorio"** Macroaggregato 1.10-1.02.01.01.001;

12) **Di trasmettere** il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del d.lgs. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2024, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
13) **Di dare atto** che l'impegno di spesa è compatibile con i principi dettati dall' art. 183 comma 8 D.Lgs. 267/2000;
14) **Di subordinare** l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
15) **Di comunicare**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
16) **Di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
17) **Di rendere noto** ai sensi dell'art.3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessia Triolo;
18) **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

La presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9 D.Lgs 267/2000.

Molinella, li 11/12/2023 Il Responsabile dell' Area 1 - Servizi Affari Generali

Alessia Triolo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Comune
di Molinella
Città Metropolitana di Bologna

AREA 2^ - SERVIZI FINANZIARI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Anno 2023 n° 816 data 11/12/2023

OGGETTO: ART. 79 CCNL 16.11.2022 - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - ANNO 2023

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 816 del 11/12/2023

ANNO	CAPITOLO	IMPEGNO	5° LIVELLO	IMPORTO
2023	1424	39	004	3.818,04
2023	91424	40	001	6.000,00
2023	81424	41	001	3.750,00
2023	1415	560	004	31.927,34
2023	91424	561	001	8.000,00
2023	81424	562	001	2.700,00

Molinella,11/12/2023

Il Responsabile dell' Area 2 - Servizi Finanziari
Davide Mandini
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Schema costituzione
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023
COMUNE DI MOLINELLA

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
RISORSE STABILI		
Soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 1: **Importo unico consolidato anno 2017**	278.765,00
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.c): **Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente**	6.961,00
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.d): **Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001**	
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.e): **Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale**	
Art. 79 comma 1 lett. c)	**Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica**	4.149,96
decurtazione personale trasferito (conferimento servizio casa di riposo 01/01/2023 per n. 13 dipendenti)		- 54.094,00
Non soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.a): **Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015**	8.653,00
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.b): **Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018**	2.869,00
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.g): **Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario**	
Art. 79 comma 1 lett. b)	**Incremento € 84,50 per ogni dip. in servizio al 31/12/2018 - anno 2023**	8.112,00
Art. 79 comma 1 lett. d)	**Differenziale PEO personale in servizio alla data del 1/1/2021**	4.407,65
Art. 79 comma 1-bis	**Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (dip. B3 e D3 al 1/4/2023)**	19.613,50
	TOTALE RISORSE STABILI	279.437,11
	Di cui soggette a limiti	*235.781,96*
INCREMENTI VARIABILI		
Soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017		
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.d): **Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente**	277,47
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.f): **Rimborso spese notificazione atti dell'amm.ne finanziaria**	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.j): **Incremento per obiettivi del Piano performance**	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.k): **Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni**	
Art. 79 comma 2 lett. b)	**Incremento max 1,2% monte salari 1997**	
Art. 79 comma 2 lett. c)	**Risorse derivanti da scelte organizzative, gestionali e retributive** (progetto PM 208 CdS)	16.000,00
Non soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017		
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.a): **Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi**	-
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.b): **Piani di razionalizzazione**	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.c): **Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)**	16.836,00
Art. 79 comma 1 lett. b)	**Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 -** anno 2021 (se non inserito nel fondo 2022) e **anno 2022**	8.112,00
Art. 79 comma 2 lett. d)	**Residui anno precedente lavoro straordinario**	6.310,49
Art. 80 comma1	**Residui Fondo anno precedente da risorse stabili**	-
Art. 79 comma 3	**Incremento 0,22% monte salari 2018**	4.778,70
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	52.314,66
	Di cui soggette a limiti	*16.277,47*
	TOTALE FONDO 2023	**331.751,77**
	Di cui assoggettati a limite 2016	**252.059,43**
	Riduzione per superamento limite 2016	**- 27.388,43**
	FONDO 2023 DA APPROVARE	**304.363,34**

COMUNE DI MOLINELLA

FONDO INCENTIVANTE ANNO 2023

VOCI DI SPESA

DESCRIZIONE		
Fondo risorse decentrate	304.363,34	
RISORSE NON CONTRATTABILI (art. 80 comma 1)		
Progressioni orizzontali storiche	96.500,00	
Progressioni orizzontali contrattate nell'anno		
Indennità di comparto	42.500,00	
Indennità professionali (educatrici asilo nido)	5.600,00	
Altri istituti	-	
TOTALE RISORSE NON CONTRATTABILI	**144.600,00**	
RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	**159.763,34**	
RISORSE CONTRATTATE (art. 80 comma 2)		
Produttività individuale		
Performance PM - Progetto SUES 2020-2024	16.000,00	cap. 1415
Indennità Specifiche responsabilità	22.000,00	cap. 1424
Indennità funzione PM	-	
Indennità di turno	25.000,00	cap. 1424
Indennità condizioni lavoro	17.200,00	cap. 1424
Indennità servizio esterno PM	8.600,00	cap. 1424
Indennità di reperibilità	10.000,00	cap. 1424
Maggiorazioni lavoro notturno - festivo	1.600,00	cap. 1424
Ind.servizio estivo educatrici nido (n. 6)	600,00	cap. 1424
Matrimoni	2.000,00	cap. 1424
TOTALE UTILIZZI CONTRATTATI	**103.000,00**	
TOTALE UTILIZZO FONDO	**247.600,00**	

disponibile da contrattare **56.763,34**

PRODUTTIVITA' 2023	31.927,34	cap. 1415
NUOVE PROGESSIONI ECO-ORIZZ (DIFFERENZIALI STIPENDIALI) dal 01/01/23	8.000,00	cap. 1424
INCENTIVI ISTAT	1.836,00	cap. 1955
INCENTIVI IMU TARI	15.000,00	cap. 1954 / 91953